



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV**
Derrate alimentari e nutrizione
Sorveglianza alimentare

Guida

Berna, 1 gennaio 2014

Obbligo di ritiro o di richiamo e d'informare le autorità in caso di constatazione o di presenza di un motivo per ritenere che sia avvenuta la consegna di derrate alimentari od oggetti d'uso pericolosi per la salute ai sensi dell'articolo 54 O-Derr.

Versione 1.1*

Avvertenza:

La presente guida non è giuridicamente vincolante ed è stata allestita unicamente a scopo informativo. Può essere aggiornata in ogni momento per tener conto delle esperienze e delle informazioni delle autorità competenti, delle imprese del settore alimentare e degli Stati membri dell'UE .

* La versione 1.1 è essenzialmente la versione 1 di 1° marzo 2011.

Per informazioni supplementari

Urs Bänziger, USAV, Divisione derrate alimentari e nutrizione, settore sorveglianza alimentare sicurezza delle derrate alimentari, E-Mail: urs.baenziger@bvl.admin.ch

Guida

Indice

1. Basi legali e contesto	1
2. Le domande fondamentali.....	2
3. Quando una derrata alimentare o un oggetto d'uso sono pericolosi per la salute oppure non idonei al consumo?	3
3.1 Il criterio della sicurezza delle derrate alimentari o dei prodotti.....	3
3.2. Esempi di possibili rischi per la salute	3
3.3 Conclusioni.....	4
4. Misure.....	5
4.1 Ritiro.....	5
4.2. Richiamo	5
5. Informazione dell'autorità competente - collaborazione – responsabilità.....	6

La presente guida è destinata in primo luogo ai responsabili delle aziende che importano, fabbricano, trasformano, trattano o consegnano derrate alimentari od oggetti d'uso. Essa si orienta alla corrispondente guida dell'UE¹ e mira a facilitare l'attuazione dell'articolo 54 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02).

1. Basi legali e contesto

Come è avvenuto con il diritto comunitario in materia di igiene, la legislazione svizzera ha ripreso numerosi elementi del diritto europeo intesi a contribuire a migliorare la protezione della salute della popolazione. Ci si pone dunque la questione su come debbano essere attuate le nuove disposizioni. In vista del perseguito accordo di equivalenza per tutte le derrate alimentari di origine animale con la CE (e all'eliminazione dei controlli di frontiera nell'ambito del traffico di merci) è importante attuare le nuove disposizioni in sintonia con il diritto europeo.

L'articolo 54 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) costituisce una componente del controllo autonomo e corrisponde ampiamente all'articolo 19 del Regolamento (CE) N. 178/2002/CE² relativo alla legislazione alimentare generale e all'articolo 5 della Direttiva 2001/95/CE³ relativa alla sicurezza generale dei prodotti. A differenza di quanto accade nel diritto europeo, l'ODerr contempla pure gli oggetti d'uso.

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02):

Art. 54 Consegna di derrate alimentari o oggetti d'uso pericolosi per la salute

¹ Se il responsabile constata o ha motivo di ritenere che le derrate alimentari o gli oggetti d'uso importati, fabbricati, trasformati, trattati o consegnati dall'azienda hanno messo o possono mettere in pericolo la salute, e non si trovano più sotto il diretto controllo dell'azienda, deve informare senza indugio:

- a. le competenti autorità cantonali d'esecuzione;
- b. adottare le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti interessati (ritiro);
- c. richiamare i prodotti (richiamo) e informare i consumatori in maniera efficace e accurata del motivo del richiamo, nel caso in cui i prodotti potrebbero già essere arrivati ai consumatori.

³ Il responsabile deve collaborare con le autorità d'esecuzione.

¹ ORIENTAMENTI SULL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 11, 12, 14, 17, 18, 19 E 20 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 SULLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE GENERALE, 26 gennaio 2010 ([LINK](#)).

² Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU n. L 31 del 1.2.2002, pag. 1 segg.

³ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti; GU n. L11 del 15.01.2002, pag. 4 segg.

2. Le domande fondamentali

Malgrado l'articolo 54 ODerr sia strettamente legato al controllo dell'autorità, le disposizioni ivi contenute costituiscono una componente del controllo autonomo.

Il ritiro dal mercato può essere indicato in ogni fase della catena di distribuzione e di consegna di derrate alimentari od oggetti d'uso e non solo al momento della fornitura al consumatore.

Il responsabile deve porsi le due domande seguenti:

Domanda 1: esiste un pericolo per la salute o il responsabile ha motivo di ritenere che vi sia un pericolo per la salute?

Se la risposta è no: l'articolo 54 non è applicato. Si tratta di una questione interna. Vanno adottate e documentate misure nell'ambito del controllo autonomo (art. 55 ODerr).

Se la risposta è sì: si prosegue con la domanda 2.

Domanda 2: è ancora possibile per l'azienda controllare direttamente la derrata alimentare o l'oggetto d'uso ?

Se la risposta è sì: l'articolo 54 non è applicato. Si tratta di una questione interna. Vanno adottate e documentate misure nell'ambito del controllo autonomo (art. 55 ODerr).

Se la risposta è no: si prosegue con la domanda 3.

Domanda 3: il prodotto ha già raggiunto i consumatori?

Se la risposta è no: le derrate alimentari o gli oggetti d'uso devono essere ritirati dal mercato (ritiro). La competente autorità cantonale d'esecuzione in materia di derrate alimentari deve essere informata.

Se la risposta è sì: occorre informare la competente autorità cantonale d'esecuzione in materia di derrate alimentari, la quale deciderà unitamente al responsabile dell'azienda in merito alle modalità del richiamo dal mercato.

In caso di dubbi sulla risposta alla domanda 3:

in ogni caso occorre informare la competente autorità cantonale d'esecuzione in materia di derrate alimentari. Il colloquio chiarirà se deve essere effettuato un ritiro o un richiamo.

I prossimi paragrafi contengono ulteriori informazioni sulla valutazione dei rischi per la salute, sul richiamo e sull'informazione della competente autorità cantonale d'esecuzione in materia di derrate alimentari.

3. Quando una derrata alimentare o un oggetto d'uso sono pericolosi per la salute oppure non idonei al consumo?

3.1 Il criterio della sicurezza delle derrate alimentari o dei prodotti

Derrate alimentari e oggetti d'uso sono considerati non sicuri quando si deve presumere che non sono idonei al consumo umano o che possono eventualmente essere nocivi per la salute.

Per stabilire se derrate alimentari od oggetti d'uso sono o non sono idonei per il consumo umano o nocivi per la salute occorre considerare i fattori seguenti: le condizioni alle quali essi sono normalmente utilizzati dal consumatore, le condizioni alle quali essi sono normalmente utilizzati o maneggiati ai vari livelli della produzione, della lavorazione e della distribuzione, nonché le informazioni relative al prodotto fornite ai consumatori.

3.2. Esempi di possibili rischi per la salute

Qui di seguito sono riportati possibili rischi per la salute connessi all'utilizzo di derrate alimentari od oggetti d'uso. L'elenco non è esaustivo.

- Rischi biologici: si constata il superamento del valore limite dei microrganismi patogeni (p.es. *Listeria monocytogenes* o salmonella)? Si è in presenza di marcescenza, deterioramento o decomposizione?
- Rischi chimici: si è in presenza di una contaminazione da sostanze estranee? È stato superato il valore limite per il tenore di prodotti fitosanitari, metalli, medicinali ad uso veterinario, residui tossici delle muffe (micotossine) e altre tossine microbiche, elementi radioattivi, diossine e composti simili alle diossine o altre sostanze estranee e componenti? Se per una sostanza sono stabiliti unicamente i valori di tolleranza e non i valori limite, in caso di un massiccio superamento del valore di tolleranza può anche sussistere un potenziale pericolo per la salute.
- Si è in presenza di una contaminazione da ingredienti non dichiarati con potenziale allergenico?
- Vi è il pericolo di inquinamento, per esempio da prodotti di pulizia o corpi estranei (ed es. frammenti di metallo o vetro), a seguito di un incidente o di una disattenzione?
- Sono stati rilevati additivi non ammessi e pericolosi per la salute come coloranti, per esempio il rosso Sudan nelle spezie?
- Il materiale d'imballaggio cede sostanze pericolose per la salute alle derrate alimentari?
- Vi è il pericolo che tessuti si incendino?
- Vi è il pericolo di soffocamento con giocattoli?

Occorre prendere in considerazione le ripercussioni immediate, a corto o a lungo termine dell'utilizzo del prodotto sulla salute dei consumatori.

Le derrate alimentari e gli oggetti d'uso che soddisfano le disposizioni specifiche del diritto in materia di derrate alimentari sono considerati idonei al consumo umano.

3.3 Conclusioni

È possibile che derrate alimentari od oggetti d'uso non conformi alle disposizioni specifiche del diritto in materia di derrate alimentari mettano in pericolo la salute. Come illustrato più sopra, ciò si verifica per esempio quando i valori limite sono superati. Solo in rarissimi casi un semplice errore nella caratterizzazione o nella dichiarazione potrebbe eventualmente condurre a un rischio per la salute.

Per valutare la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso occorre considerare il previsto utilizzo da parte dei consumatori a condizioni normali a tutti i livelli della produzione, della lavorazione e della distribuzione. A dipendenza della destinazione d'uso può risultare per esempio necessario smistare i prodotti prima della consegna ai consumatori. Inoltre vanno presi in linea di conto altri aspetti quali la sufficiente rappresentatività dei campioni esaminati autonomamente o la sensibilità dei metodi d'analisi.

Se sussiste un motivo per ritenere che, malgrado la conformità alle disposizioni legali, una derrata alimentare o un oggetto d'uso non siano sicuri, il prodotto in questione deve essere ritirato dal mercato. Ciò può avvenire per esempio in seguito all'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche su una sostanza.

4. Misure

4.1 Ritiro

L'articolo 54 ODerr obbliga il responsabile di un'azienda che consegna derrate alimentari od oggetti d'uso a ritirare tali prodotti dal mercato se:

- sono già stati immessi sul mercato e non si trovano più sotto il diretto controllo dell'azienda d'origine e
- la sicurezza delle derrate alimentari o dei prodotti non è garantita.

Fintantoché il responsabile in un'azienda ha la possibilità di ripristinare condizioni conformi al diritto senza richiedere la collaborazione di altre aziende, non si parla di ritiro. Quest'ultimo risulta necessario per esempio quando la derrata alimentare o l'oggetto d'uso ha già lasciato l'unità di lavorazione e si trova presso un'altra azienda, ossia in una nuova fase della catena di produzione e distribuzione.

Le competenti autorità cantonali d'esecuzione in materia di derrate alimentari possono decidere il ritiro di un prodotto indipendentemente dagli sforzi profusi dall'azienda. Le autorità d'esecuzione possono per esempio invitare le aziende a ritirare derrate alimentari od oggetti d'uso dal mercato nella misura in cui ritengono giustificata una tale misura.

La possibilità del ritiro non deve ridurre l'attenzione che il responsabile di un'azienda deve esercitare affinché le derrate alimentari o gli oggetti d'uso sotto il suo controllo soddisfino i requisiti del diritto alimentare.

4.2. Richiamo

Un prodotto pericoloso per la salute va in ogni caso richiamato quando esso è già stato consegnato ai consumatori. Questi ultimi sono informati in dettaglio sui motivi del richiamo. Il colloquio con la competente autorità cantonale d'esecuzione in materia di derrate alimentari chiarirà la procedura più opportuna da adottare per il richiamo.

A seconda del grado di pericolosità per la salute, il richiamo può essere effettuato dall'azienda che ha constatato il problema. La competente autorità cantonale d'esecuzione in materia di derrate alimentari del Cantone in cui si trova la sede dell'azienda lancerà un avvertimento al pubblico ai sensi dell'articolo 43 della legge sulle derrate alimentari se i prodotti sono già stati consegnati a un numero indeterminato di consumatori. Se il pericolo per la salute interessa la popolazione di numerosi Cantoni o di tutta la Svizzera, il corrispondente avvertimento verrà dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV. Se i prodotti hanno lasciato la Svizzera e sono stati diffusi nell'Unione europea, previa consultazione delle competenti autorità cantonali d'esecuzione l'USAV comunica il problema tramite il sistema d'allerta rapida del Direttorato generale per la protezione della salute e dei consumatori dell'Unione europea.

5. Informazione dell'autorità competente - collaborazione – responsabilità

Tutti i ritiri e i richiami devono essere comunicati alla competente autorità d'esecuzione. Ciò non è necessario fintantoché una derrata alimentare o un oggetto d'uso si trova ancora sotto il controllo diretto dell'azienda responsabile.

Contattare rapidamente la competente autorità cantonale d'esecuzione è decisivo. Il responsabile è invitato a ricercare attivamente il contatto. L'elenco dei laboratori cantonali della Svizzera con gli indirizzi e i numeri di telefono è disponibile all'indirizzo <http://www.kantonschemiker.ch>.

Il responsabile deve rivolgersi alla competente autorità cantonale d'esecuzione quando non è sicuro sulle misure da prendere o quando non è in grado di valutare un possibile rischio per la salute. Ciò vale in particolare per le piccole aziende. Le competenti autorità d'esecuzione offriranno il sostegno necessario per garantire la sicurezza dei consumatori.

Allo scopo di facilitare l'informazione delle autorità cantonali competenti d'esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari si raccomanda di utilizzare, se possibile, il formulario allegato e di inviarlo per fax o per e-mail all'autorità cantonale d'esecuzione.

Le forme vengono applicati al sito della USAV:

<http://www.blv.admin.ch/index.html?lang=it> → Temi → Derrate alimentari e Oggetti d'uso → Basi giuridiche e d'esecuzione → applicazione e esecuzione → Controllo autonomo → link: Attuazione dell'articolo 54 ODerr

Link diretto: <http://www.blv.admin.ch/org/04812/05287/05289/05295/index.html?lang=it>

Nota: Per motivi tecnici, la data in cui i moduli saranno adattati (ad esempio " Ultima modifica : 2014/06/01 ") sul sito web. Pertanto , è possibile che questa non coincide con la data della linea guida , ma resta valida. È possibile trovare la guida attuale e l'ultima versione del modulo online.